

Campagna vitivinicola 2020/2021

Vademecum vendemmiale

Sommario

1	LE MISURE PER FRONTEGGIARE LA TURBATIVA DEL MERCATO NEL SETTORE VITIVINICOLO CAUSATA DALLA PANDEMIA DI COVID-19 – LA DISTILLAZIONE DI CRISI.....	3
2	DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRI	6
2.1	Il Registro telematico	6
2.2	Le comunicazioni telematiche	6
2.3	Trasporto di prodotti vitivinicoli sfusi compresi le uve da tavola destinate alla trasformazione ed i prodotti da esse ottenuti.....	9
2.4	Documento MVV elettronico.....	10
2.5	Documenti di accompagnamento vitivinicoli “Modelli IT”	12
2.6	Documenti e-AD.....	12
2.7	Trasmissione dei documenti di accompagnamento vitivinicoli all’Ufficio ICQRF competente per il luogo di carico.....	12
2.7.1	<i>Trasmissione dei documenti di accompagnamento nel caso di emissione dell’MVV-E</i>	13
2.7.2	<i>Trasmissione e convalida dei documenti di accompagnamento mediante PEC.....</i>	13
2.8	Esenzione dalla tenuta del registro telematico per talune tipologie di operatori	14
3	DICHIARAZIONE DI GIACENZA - DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA E PRODUZIONE VINICOLA ..	15
3.1	Dichiarazione di giacenza, bilancio annuo e chiusura del registro telematico.....	15
3.2	Dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola	16
4	PRATICHE ENOLOGICHE	16
4.1	Il quadro normativo europeo di riferimento	16
4.2	Periodo vendemmiale e delle fermentazioni – verifica delle fermentazioni fuori dal periodo autorizzato (art. 10 della legge n. 238/2016).....	18
4.3	Operazioni di arricchimento	18
4.4	Mosto concentrato e mosto concentrato rettificato.	19
4.5	Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell'articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.	21
4.6	Divieto dell’uso dei pezzi di legno di quercia nell’elaborazione, nell’affinamento e nell’invecchiamento dei vini DOP italiani.	21
5	SOTTOPRODOTTI	22

6	CENTRI D'INTERMEDIAZIONE UVE E SUGLI STABILIMENTI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE DI UVE DA TAVOLA	25
7	DETEZIONE DI MOSTI CON TITOLO ALCOLOMETRICO INFERIORE ALL'8% IN VOLUME - PRODUZIONE DI SUCCHI D'UVA	26
8	REGIME DEGLI STABILIMENTI DOVE SI EFFETTUANO LAVORAZIONI PROMISCUE.....	27
9	SOSTANZE ZUCCHERINE.....	27
10	NORME SUL VINO "BIOLOGICO"	28
11	NORME SUGLI ALLERGENI	29

1 LE MISURE PER FRONTEGGIARE LA TURBATIVA DEL MERCATO NEL SETTORE VITIVINICOLO CAUSATA DALLA PANDEMIA DI COVID-19 – LA DISTILLAZIONE DI CRISI

Le perduranti misure adottate in Italia e nel Mondo per affrontare la pandemia di Covid-19, in particolare le restrizioni ai movimenti e le misure di distanziamento sociale sono state e sono tuttora fonte di turbative per le catene logistiche di approvvigionamento e per gli sbocchi di mercato dei prodotti vitivinicoli, specialmente nel settore Ho.Re.Ca. (hotellerie, ristorazione e catering). Si stima che ciò sarà una delle cause principali dell'accentuarsi della presenza di eccedenze sul mercato, assieme al consolidamento dello squilibrio fra produzione e consumi nell'UE e agli effetti dei dazi USA.

Com'è noto, per contrastare il formarsi delle eccedenze cui si è fatto cenno, il Mipaaf ha già adottato, con il DM n. 6705 del 23/06/2020 le *Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 592 del 30 aprile 2020 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la Campagna 2019 /2020 e rimodulazione del PNS relativa all'annualità 2020*, rideterminando, con i successivi DD n. 2399 del 06/07/2020 e n. 9002828 del 14/07/2020, i termini per la presentazione dei contratti di distillazione al **27 luglio 2020** e per la consegna del vino alla distillazione al **21 agosto 2020**¹.

Il citato DM prevede un aiuto per i produttori (cioè “*ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione, che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati, che detengono, nella piena disponibilità, il vino non a denominazione di origine*”) dei vini che facciano oggetto di appositi contratti di distillazione, purché i relativi quantitativi:

- siano detenuti alla data del **31 marzo 2020**;
- risultino, dai registri ufficiali di cantina alla data del **23 giugno 2020**, di emanazione del DM, come vini **non** a denominazione di origine e **non** ad indicazione geografica;
- posseggano una gradazione alcolica minima di 10% vol.

Inoltre, l'alcool derivante dalla distillazione è utilizzato esclusivamente per uso industriale, compresi i fini energetici, farmaceutici e per la produzione di disinfettanti.

In considerazione di quanto disposto dall'art. 5 del predetto DM n. 6705, in particolare per quanto riguarda i controlli ad esso affidati, l'ICQRF ha adottato il DD n. 746 del 24/06/2020², con il quale sono state integrate alcune disposizioni dell'Allegato del decreto interministeriale n. 11294 del 25 settembre.

Si evidenziano le modifiche apportate al punto 9 dell'Allegato del predetto DD n. 746, essendo stato previsto che:

¹ <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15714>

² <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15627>

- i vini destinati alla distillazione di crisi sono preventivamente denaturati con **cloruro di litio**;
- le operazioni di denaturazione sono effettuate **almeno tre giorni lavorativi** prima della estrazione dallo stabilimento vitivinicolo;
- le operazioni di denaturazione sono annotate nel registro telematico **il giorno stesso** della loro effettuazione, riportando anche il **titolo alcolometrico volumico effettivo**;
- i produttori che intendono avvalersi delle deroghe dei termini per l'annotazione dei dati nel registro telematico ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale del 20 marzo 2015, prot. n. 293, devono **comunicare** le operazioni di denaturazione all'Ufficio ICQRF competente per territorio **mediante PEC il giorno stesso della loro effettuazione**.

Si precisa che l'annotazione nel registro telematico dell'operazione di denaturazione genera **automaticamente una e-mail di notifica al competente Ufficio territoriale**. L'*e-mail* di notifica automatica, che viene recapitata all'indirizzo di posta elettronica "ordinaria" dell'Ufficio, reca il seguente oggetto: "*Comunicazione operazione di denaturazione prodotti vitivinicoli (DENT) - codice ICQRF: XXXXXX - CUA: YYYYYYYYY - [nome della ditta]*".

Pertanto, se l'operazione è annotata nel registro telematico lo stesso giorno della sua effettuazione, il produttore **non dovrà inoltrare alcuna comunicazione all'ICQRF**, in quanto l'Ufficio territoriale è posto a conoscenza tempestivamente dell'operazione di denaturazione.

Se, invece, il produttore si avvale delle deroghe dei termini per l'annotazione dei dati nel registro telematico, lo stesso **dovrà inviare un messaggio di PEC al competente Ufficio territoriale dell'ICQRF il giorno stesso di effettuazione dell'operazione di denaturazione**.

Il messaggio di PEC contiene almeno le seguenti diciture:

- nell'oggetto:
"*Comunicazione di avvenuta denaturazione con cloruro di litio di vino destinato alla distillazione di crisi*";
- nel testo:
 - ✓ Denominazione e CUA della ditta che esegue l'operazione di denaturazione;
 - ✓ Indirizzo dello stabilimento e codice ICQRF;
 - ✓ Data di effettuazione dell'operazione di denaturazione;
 - ✓ Quantità, tipologia e titolo alcolometrico volumico effettivo del prodotto oggetto di denaturazione;
 - ✓ Codice identificativo del recipiente di stoccaggio in cui è contenuto il prodotto denaturato.

In relazione a quanto sopra, sono state apportate le necessarie modifiche al documento *S-MIP-MRGA-K3-15003 - Guida alla tenuta del registro telematico*, già pubblicato nell'apposita sezione del portale Mipaaf-Sian.

In proposito, si ritiene opportuno evidenziare, inoltre, le sotto elencate istruzioni operative di Agea:

Istruzioni Operative n. 56 del 23 giugno 2020;

Istruzioni Operative n. 62 del 3 luglio 2020;
Istruzioni Operative n. 66 del 15 luglio 2020.

Si segnala che, sempre nel quadro della strategia predisposta in vista del contenimento delle eccedenze dei vini comuni nonché del miglioramento della qualità delle produzioni di DOP e IGP, gli articoli 223 e 224, comma 3, del DL n. 34/2020 (c.d. “Decreto rilancio”), convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77, hanno previsto specifiche misure:

- per riconoscere un aiuto alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della **vendemmia verde parziale**, da realizzare nella corrente campagna; in particolare, la riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non potrà essere inferiore al 15 per cento rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel Registro telematico istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015; in tal senso si evidenzia che, dopo l’intesa intervenuta nel corso della Conferenza Stato-Regioni del 9 luglio 2020, è in corso di perfezionamento l’iter di emanazione del DM n. 9018686 del 22/07/2020³, recante *Disposizioni relative alle modalità di applicazione dell’articolo 223 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, per il contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualità dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica*;
- per la **riduzione strutturale della resa massima**, oggi pari a 50 ton/ha, delle unità vitate da cui si raccolgono uve destinate a produrre vini comuni; in particolare è stato modificato l’art. 8 della L. n. 238/2016:
 - ✓ aggiungendo al comma 10 che *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 o, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate."*;
 - ✓ inserendo dopo il comma 10 il comma "10-bis. *In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultanti dalle dichiarazioni di produzione."*

³<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Fd%252F8%252FD.c738267289ecdf36cbcb/P/BLOB%3AID%3D15781/E/pdf>

2 DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRI

2.1 Il Registro telematico

Come è noto il DM n. 293 del 20 marzo 2015 stabilisce le modalità di tenuta dei registri in forma telematica nel settore vitivinicolo e delle relative registrazioni.

Il registro deve essere tenuto esclusivamente in forma telematica.

Con nota prot. n. 15528 del 16/12/2016⁴ sono state fornite le istruzioni affinché le imprese specializzate diverse dai CAA, alle quali il titolare dell'impresa vitivinicola abbia delegato la tenuta del registro telematico in via esclusiva⁵, possano essere inserite nell'apposito elenco presente nel sistema informativo dell'ICQRF nonché operare sul registro medesimo, attraverso soggetti abilitati.

I CAA (Centri autorizzati di assistenza agricola) sono soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. n. 165/1999 e del DM 27 marzo 2008 e sono già presenti nel SIAN.

Nel portale MIPAAF-SIAN,⁶ nella sezione Agricoltura “Documentazione Registro vitivinicolo”, è reperibile la documentazione tecnica e le FAQ relative alla tenuta del registro in modalità telematica.

2.2 Le comunicazioni telematiche

L'articolo 43, comma 4, lettere a), b) e c), del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale* (GU n. 178 del 16-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 24), in vigore dal 17 luglio 2020, ha introdotto alcune modifiche concernenti le comunicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 12, comma 2, 14, comma 1 e 16, comma 2, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (c.d. Testo unico della vite e del vino). Al riguardo, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni:

- ✓ **art. 12, comma 2:** la modifica ha soppresso le parole “, da effettuare almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attività”. Pertanto, permane l'obbligo, a carico di coloro che sono interessati ad avviare la produzione di mosto cotto, di effettuare una comunicazione “*una tantum*” al competente Ufficio territoriale dell'ICQRF prima di iniziare tale attività produttiva, senza che sia individuato un termine specifico entro il quale effettuarla;
- ✓ **art. 14, comma 1:** l'art. 14 della L. n. 238/2016 consente la lavorazione e l'estrazione dagli stabilimenti enologici dei mosti e dei vini (diversi dai vini spumanti elaborati con saccarosio) in promiscuità con altri prodotti per il cui ottenimento si verifica l'impiego di sostanze non consentite in enologia, stabilendo un'espressa deroga, peraltro condizionata ad un'apposita preventiva dichiarazione, ai divieti contenuti nel successivo art. 15. La *ratio* di tale disposizione va individuata nella valutazione, effettuata dal legislatore, dell'esistenza del rischio che i predetti mosti ed i vini, detenuti in compresenza con i

⁴ <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10743>

⁵ in tal caso, infatti, l'impresa specializzata opera l'inserimento e la modifica dei dati del registro in regime esclusivo, mentre il rappresentante legale dell'azienda può effettuare la sola consultazione.

⁶ <http://www.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp>

prodotti il cui impiego non è consentito nella loro produzione, possano essere sottoposti a manipolazioni non consentite. Tale rischio viene adeguatamente gestito solo se l'Autorità competente sia posta nelle condizioni di effettuare un controllo, anche *in loco*, delle manipolazioni stesse (benché non sia richiesto l'effettivo svolgimento dei controlli in via sistematica e sia sufficiente, tenuto conto delle norme europee in materia, un controllo a campione sulla base della valutazione del rischio). La modifica ha soppresso le parole "*entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione*,": tuttavia, il testo risultante, ha mantenuto la formula "*... a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate*." (in rubrica, inoltre, è ancora presente l'espressione "*... Comunicazione preventiva*"). Ciò comporta che la comunicazione deve essere presentata comunque preventivamente e permane riferita a ciascuna singola lavorazione posta in essere nello stabilimento promiscuo.

- ✓ **art. 16, comma 2:** la modifica ha sostituito il comma con il seguente "*2. La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita registrazione. L'ufficio territoriale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni*". Quindi, in luogo della previgente comunicazione preventiva delle operazioni di detenzione e confezionamento dei prodotti elencati al comma 1, è stata prevista un'*apposita registrazione* delle operazioni stesse, permanendo la possibilità dell'Ufficio territoriale di definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni. In proposito, avuto riguardo alla *ratio* delle disposizioni recate dal Dl n. 76/2020, cioè la semplificazione del carico amministrativo gravante sulle imprese, si ritiene opportuno far presente, con riserva di eventuali ulteriori chiarimenti, che l'*apposita registrazione* in questione deve intendersi, non già come introduzione di un nuovo obbligo, bensì, anche alla luce di quanto previsto al successivo comma 3, come riferimento agli obblighi documentali già presenti nella normativa vigente. In tal senso, i controlli sulle operazioni di detenzione e confezionamento dei prodotti elencati al comma 1, dovranno tener conto della documentazione già disponibile presso le imprese interessate in conseguenza della legislazione alimentare, fiscale o sanitaria. Ad esempio, in linea generale, si dovrà fare riferimento alla documentazione predisposta in conseguenza degli obblighi in materia di autocontrollo e di rintracciabilità (Reg. (CE) n. 178/2002 e Reg. (CE) n. 852/2004), nonché a quella fiscale per il controllo dei movimenti dei prodotti in carico ed in scarico. Inoltre, resta di tutta evidenza che, nel caso di cantine presso le quali si proceda anche a detenere e confezionare aceti di vino o da altre materie prime diverse dal vino e succhi di uve ottenuti da uve da vino, l'*apposita registrazione* non può che identificarsi con quelle già previste ai sensi della vigente normativa speciale dell'Unione europea e nazionale (art. 147 del Reg. (UE) n. 1308/2013, Capo V del Reg. (UE) n. 2018/273 e Capo IV del Reg. (UE) n. 2018/274, artt. 54 e 58 della L. n. 238/2016, DM n. 293 del 20 marzo 2015 e DM n. 685 del 22/06/2017).

Nell'ambito del SIAN sono stati resi disponibili specifici servizi che consentono all'operatore vitivinicolo di compilare le comunicazioni e le dichiarazioni preventive previste dalla legge 238/2016 e inviarle per via telematica all'ufficio ICQRF competente e in taluni casi, quando necessario, anche all'Organismo di controllo per la rispettiva DOP/IGP.

Le comunicazioni/dichiarazioni attualmente disponibili sono:

- 1) **DPMC** - produzione mosto cotto

- 2) **DCRS** - centri temporanei raccolta sottoprodotti
- 3) **DVIN** - detenzione vinacce per usi diversi
- 4) **DSTT** - comunicazione ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione
- 5) **DPVM** - elaborazione prodotti a base di vini e mosti in stabilimenti promiscui (art. 14 legge 238/2016)
- 6) **DVMS** - elaborazioni con vini e mosti presso spumantifici
- 7) **DMO8** - detenzione di mosti con titolo alcolometrico inferiore a 8%Vol
- 8) **DCO2** - introduzione di anidride carbonica
- 9) **DSCH** – detenzione di sostanze chimiche non ammesse
- 10) **DMCR** - elaborazione di mosto concentrato rettificato
- 11) **DPRA** - dichiarazione preventiva pratiche enologiche
- 12) **DLSD** - avviamento lieviti e sciropo di dosaggio in stabilimenti promiscui (art. 14 legge 238/2016)
- 13) **DVEN** - comunicazione riepilogativa vendite per corrispettivi
- 14) **DIMB** - comunicazione riepilogativa imbottigliamenti
- 15) dichiarazione preventiva di arricchimento
- 16) dichiarazione cumulativa di arricchimento
- 17) dichiarazione preventiva di spumantizzazione

Si evidenzia che la *dichiarazione preventiva pratiche enologiche DPRA* – è utilizzabile soltanto per le seguenti pratiche:

- ✓ *Utilizzo di ferrocianuro di potassio*
- ✓ *Utilizzo di fitato di calcio*
- ✓ *Utilizzo di acido DL- tartarico*

Le comunicazioni/dichiarazioni telematiche si articolano nelle 2 fasi principali:

- i. **Predisposizione** della comunicazione/dichiarazione (a partire dai dati di registro), in questa fase la comunicazione/dichiarazione predisposta può essere integrata e aggiornata (e cancellata);
- ii. **Conferma** dei dati e trasmissione all'Ufficio ICQRF competente e all'Organismo di Controllo, nel caso di DOP e IGP. Dopo la trasmissione la comunicazione/dichiarazione non può essere più modificata o cancellata ma solo annullata.

Nelle more dell'aggiornamento delle procedure relative alle dichiarazioni 1), 5), 12) e 17), sopra menzionate, in particolare per quanto riguarda i controlli concernenti i termini di invio, si rinvia, per un maggiore approfondimento, alla lettura delle guide pubblicate sul portale MIPAAF-SIAN.

2.3 *Trasporto di prodotti vitivinicoli sfusi compresi le uve da tavola destinate alla trasformazione ed i prodotti da esse ottenuti.*

Le **uve da tavola** destinate alla trasformazione rientrano, come anche precisato dal decreto 2 luglio 2013, tra i prodotti il cui trasporto deve essere scortato dal documento di accompagnamento vitivinicolo. Per un approfondimento sull'argomento si rinvia all'allegato 2, paragrafo 4, della circolare prot. n. 11289 del 26 luglio 2013⁷.

Per il trasporto delle **uve da vino** dal vigneto ai locali di vinificazione, anche nel caso della compravendita, non è richiesto il documento di accompagnamento vitivinicolo, purché la distanza totale da percorrere su strada non sia superiore a 70 km e il trasporto sia effettuato esclusivamente all'interno del territorio nazionale.

Ugualmente, non è richiesto alcun documento di accompagnamento:

- ✚ per la circolazione di prodotti vitivinicoli tra il rivenditore al minuto e il consumatore finale;
- ✚ nei casi in cui il trasporto dei prodotti vitivinicoli sia effettuato a scopo di vinificazione, trasformazione, magazzinaggio o imbottigliamento, all'interno del territorio nazionale e per una distanza totale da percorrere su strada non superiore a 70 km,
 - senza cambiamento di proprietario;
 - tra due locali della stessa impresa o tra locali appartenenti ad un gruppo di produttori.

Analoga deroga, a parità di condizioni, sussiste anche nel caso di una c.d. “triangolazione”, in cui il trasporto di uve da vino abbia avuto luogo nelle circostanze seguenti:

- 1) acquisto delle uve in blocco a frutto pendente da parte dello **speditore X**, non in possesso di alcun deposito né, pertanto, del registro telematico;
- 2) vendita delle uve ad un intermediario **acquirente Y**, anch'esso senza deposito né registro;
- 3) vendita delle stesse uve, da parte dell'acquirente, alla cantina **destinataria Z**;
- 4) compilazione da parte dello speditore X di un documento di trasporto che scorta il trasporto delle uve dal vigneto direttamente alla cantina destinataria Z.

In questo caso, infatti, lo speditore X rappresenta a tutti gli effetti un “produttore di uva” (ai sensi della definizione di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 2018/273) e la tracciabilità del prodotto, nonostante l'esenzione dal documento di accompagnamento vitivinicolo, è garantita attraverso l'adempimento dell'obbligo di presentare le relative dichiarazioni di raccolta (a carico di X) e di produzione (a carico di Z).

⁷ Pubblicata all'indirizzo web:
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6610>

2.4 Documento MVV elettronico

Dal 13 aprile 2018, è possibile emettere il documento MVV in formato elettronico (MVV-E), mediante le funzionalità presenti sul portale SIAN, a seguito dell'emanazione del decreto dipartimentale del 13 aprile 2018, in attuazione dell'art. 16 del decreto del 2 luglio 2013.

L'emissione del documento MVV in formato elettronico (MVV-E) è **tuttora facoltativa**, ciò per consentire agli operatori un passaggio graduale al sistema elettronico di emissione dei documenti.

Tuttavia, con successivo decreto del Capo dipartimento dell'ICQRF:

- sarà stabilita la data dalla quale il documento vitivinicolo sarà emesso esclusivamente in modalità telematica (articolo 18, comma 1, secondo alinea, del DM 2 luglio 2013); tale data, peraltro, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento delegato (UE) n. 2018/273, fatte salve eventuali proroghe disposte a livello unionale, non potrà essere posteriore al 31 dicembre 2020;
- saranno eventualmente anche individuati i casi, le condizioni e le limitazioni per l'utilizzo dei documenti MVV cartacei di cui al Capo II del citato DM.

Pertanto, fino alla data cui si è appena sopra fatto cenno, **possono continuare ad essere utilizzate tutte le tipologie di documenti vitivinicoli già in uso** e valgono ancora le indicazioni fornite con i quadri sinottici della circolare n. 11289 del 26 luglio 2013, alle quali **si aggiunge** la possibilità di utilizzare l'**MVV-E** sia per i prodotti sfusi che confezionati, secondo le modalità indicate nel DD 13 aprile 2018.

L'MVV-E è **emesso solo dopo la sua validazione** da parte del sistema, che appone il **codice MVV** e la **marca temporale**. Dopo la validazione i dati inseriti sul documento MVV-E non possono più essere modificati. Inoltre, sul documento è presente un **QR code**, che consente, tramite un'applicazione, di leggere le principali informazioni contenute nel documento MVV-E.

Per l'emissione dell'MVV-E:

- ✓ non sono previsti dei tempi per l'emissione e la validazione del documento MVV-E, ma è **obbligatoria l'indicazione della data e dell'ora di partenza**, che non può essere antecedente alla data e all'orario di validazione.
- ✓ la partenza deve avvenire **entro un'ora da quella indicata sul documento validato**.

Il trasporto dei prodotti vitivinicoli avviene con la scorta di:

- un *supporto cartaceo* (la stampa dell'MVV-E o un documento commerciale recante i riferimenti all'MVV-E);

- un *supporto elettronico mobile* (ad esempio lo *smartphone*)⁸ su cui è visualizzabile l'MVV-E.

Il documento commerciale recante il riferimento all'MVV-E e il supporto mobile su cui è visualizzabile l'MVV-E, diversamente dalla stampa dell'MVV-E, possono essere utilizzati soltanto per scortare i trasporti circolanti esclusivamente sul territorio nazionale, compresi quelli destinati ad un Paese terzo con uscita da un Ufficio doganale dello Stato.

Se il documento MVV-E è su *smartphone* (o su altri supporti elettronici mobili) esso è valido solo ai fini della normativa vitivinicola ed è reso disponibile al:

- ✓ conducente mediante posta elettronica o direttamente sul cellulare;
- ✓ destinatario mediante posta elettronica o tramite la funzionalità telematica presente sul registro telematico ad uso del destinatario stesso.

Se è debitamente compilata la **casella 171** l'MVV-E può essere utilizzato anche come:

- ✓ certificato della origine o della provenienza, della qualità e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo, dell'annata o delle varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso, della DOP o dell'IGP di cui all'articolo 11, comma 1, del Reg. (UE) n. 2018/273;
- ✓ certificazione per l'esportazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2018/273.

La certificazione è disponibile in 6 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e cinese). La certificazione non è obbligatoria, ma può essere richiesta dal Paese di destinazione. L'MVV-E contenente la certificazione va stampato e firmato dallo spediteore e scorta il trasporto.

L'MVV-E deve essere annullato:

- per qualsiasi variazione relativa al trasporto che si verifichi dopo la validazione. Tuttavia nel caso di variazione del conducente e/o del mezzo e se il trasporto avviene con il supporto cartaceo, le variazioni possono essere aggiunte sul medesimo supporto cartaceo, in alternativa all'annullamento ed alla emissione di un nuovo MVV-E;
- quando l'ora di inizio del trasporto indicata nell'MVV-E e l'orario effettivo di partenza differiscono di oltre un'ora.

Nel caso di spediteore **soggetto alle procedure restrittive di cui art. 17 del Reg. 2018/273** per aver commesso una violazione grave, la validazione del Documento è effettuata solo a seguito della convalida dell'Ufficio territoriale competente dell'ICQRF, secondo le prescrizioni stabilite da quest'ultimo. In tal caso, lo spediteore, ai fini della validazione del documento, dovrà spuntare il *flag* “*Art. 17 del reg. (UE) n. 2018/273 – convalida Autorità*” e

⁸ Supporto elettronico mobile: ogni dispositivo elettronico pienamente utilizzabile seguendo la mobilità dell'utente (telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet, ecc.)

il documento rimarrà “*sospeso*” fino alla validazione (o non validazione) dell’Ufficio ICQRF competente per il luogo di carico.

2.5 Documenti di accompagnamento vitivinicoli “Modelli IT”

L’articolo 8 del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015 ha abrogato il decreto ministeriale n. 768/1994 a decorrere dal 1° gennaio 2017. Con nota prot. n. 16103 del 29/12/2016⁹ sono state fornite istruzioni per l’utilizzo dei documenti vitivinicoli di cui all’art. 2 del decreto 768/1994 (modelli IT prestampati e prenumerati dalle tipografie autorizzate). Questi modelli, se timbrati entro il 31 dicembre 2016 dagli Uffici territoriali dell’ICQRF o dal Comune, possono continuare ad essere utilizzati per i trasporti nazionali, fino ad esaurimento scorte e fino a quando verrà disposto che il documento MVV deve essere emesso esclusivamente in modalità telematica.

2.6 Documenti e-AD.

Il trasporto di prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa, in regime di sospensione, è scortato dalla copia stampata del documento e-AD o di un altro documento commerciale recante il **codice ARC** attribuito dal sistema telematico doganale (EMCS) (vds. All. 3, prospetti 1 e 2, della circolare prot. n. 11289 del 26 luglio 2013).

Per la circolazione nazionale, compresi i trasporti dei vini destinati all’esportazione effettuati interamente sul territorio nazionale fino ad Ufficio doganale di uscita dello Stato¹⁰, non vi è obbligo di emissione dell’e-AD, pertanto tale movimentazione potrà avvenire con la scorta del documento di accompagnamento vitivinicolo secondo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 2 luglio 2013.

Nel sottolineare l’importanza della corretta e completa designazione dei prodotti vitivinicoli nei documenti di accompagnamento, secondo le istruzioni riportate nell’allegato II del precitato decreto, si evidenzia che il documento MVV è stato riconosciuto valido agli effetti fiscali nelle operazioni di trasferimento di vino tra depositi fiscali nazionali nonché per le spedizioni intracomunitarie dei piccoli produttori di vino.

2.7 Trasmissione dei documenti di accompagnamento vitivinicoli all’Ufficio ICQRF competente per il luogo di carico.

L’art. 14 del Reg. (UE) n. 2018/273 prevede l’obbligo a carico dello speditore, ad eccezione dei trasporti per i quali è stato emesso un e-AD (o, in sostituzione di esso, il documento emesso in procedura di riserva), di trasmettere all’autorità competente del territorio in cui è situato il luogo di carico copia del documento di accompagnamento, anche per il vino destinato a essere trasformato in vino a DOP o a IGP o in vino varietale o di annata, oppure

⁹ Pubblicata all’indirizzo web:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10778>

¹⁰ Vds. nota ICQRF prot. n. 6014 del 10 aprile 2014.

destinato a essere condizionato per essere commercializzato come tale. La copia del documento, fatti salvi i casi previsti nei § 2.7.1 e § 2.7.2, è trasmessa entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione. Per i trasporti destinati ad altri Stati membri dell'UE la trasmissione della copia del documento è effettuata al più tardi al momento della partenza del mezzo.

2.7.1 Trasmissione dei documenti di accompagnamento nel caso di emissione dell'MVV-E

Si evidenzia che l'emissione del **documento in formato elettronico (MVV-E)** assolve agli obblighi di trasmissione della copia del documento agli Uffici ICQRF competenti previsti:

- ✓ dall'articolo 14 del Reg. (UE) n. 2018/273 relativo all'invio del documento alle autorità di controllo per talune tipologie/categorie di prodotto);
- ✓ dal DM 30 giugno 1995 e DM 19 dicembre 2000, per gli stabilimenti di intermediazione uve ed i trasporti delle uve da tavola avviate alla trasformazione e dei loro sottoprodotti.

Si evidenzia, tra l'altro, che per i **prodotti sfusi destinati all'estero** il sistema informativo imposta in automatico un *flag* in funzione dell'indirizzo del destinatario o, se del caso, del luogo di consegna. In tal caso il sistema informativo invia automaticamente un **messaggio di notifica** mediante posta elettronica all'Ufficio territoriale che, nei casi previsti dall'art. 14 del Reg (UE) 2018/273, provvederà ad inoltrare l'MVV-E con i mezzi più rapidi all'Autorità dello **Stato membro** competente per il **luogo di scarico**.

2.7.2 Trasmissione e convalida dei documenti di accompagnamento mediante PEC

Per quanto riguarda il documento MVV **convalidato mediante PEC**, il decreto dipartimentale prot. n. 1021 del 17 giugno 2014¹¹ ha previsto specifiche e dettagliate modalità operative. Con il decreto dipartimentale prot. 788 del 21 settembre 2015¹⁵ è stato sostituito l'Allegato del predetto decreto, al fine di precisare le modalità di convalida e di trasmissione del documento di accompagnamento vitivinicolo MVV utilizzato per scortare il trasporto nazionale dei sottoprodotti della vinificazione verso una distilleria, qualora esso sia predisposto e numerato dall'operatore (art. 5, comma 4, lett. a), del DM 2 luglio 2013). In particolare, è stato disposto che, per la regolare effettuazione delle predette operazioni di convalida e trasmissione, deve essere utilizzato il codice univoco PEC **MVV-DAV-02**. Per un approfondimento sull'argomento si rinvia alla circolare prot. n. 11663 del 21 settembre 2015¹⁵.

Si evidenzia che, per i trasporti che si svolgono esclusivamente sul territorio nazionale, l'invio mediante PEC del documento ai fini della convalida assolve, a talune condizioni, anche l'adempimento della trasmissione del documento medesimo, previsto dal precitato art. 14 nonché dal DM 30 giugno 1995 e dal DM 19 dicembre 2000.

¹¹ Consultabile al link <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7752>

Con nota prot. ICQRF n. 617 del 3 agosto 2018¹² sono state fornite indicazioni sulla procedura di riserva da utilizzare nel caso di ritardo della ricezione del messaggio di notifica avvenuta consegna nel caso di convalida del documento tramite PEC. Tale procedura può essere attivata dall'operatore qualora la ricevuta di detto messaggio non ritorni entro un'ora, seguendo le istruzioni indicate nella predetta procedura ed annotando sul retro del documento una dicitura del tipo “*Non è arrivata la ricevuta di avvenuta consegna. Allego la PEC inviata*”.

Nella pagina relativa ai documenti vitivinicoli pubblicata sul sito del Ministero (percorso: “Controlli”→”Ispettorato centrale repressione frodi”)¹³, è reperibile un documento (**FAQ** - Frequently Asked Questions) recante le risposte a domande poste in relazione alla convalida tramite PEC.

2.8 Esenzione dalla tenuta del registro telematico per talune tipologie di operatori

Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'art. 58, comma 2, della legge n. 238/2016 prevede che l'obbligo di tenuta dei registri si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.

Si evidenzia che la norma, in questione non vieta la possibilità per il titolare dello stabilimento di vendere anche ad altri operatori professionali.

Per beneficiare della deroga, le condizioni necessarie e sufficienti sono:

- che la produzione annua sia pari o inferiore a 50 ettolitri,
- che allo stabilimento enologico sia annessa attività di vendita e/o ristorazione.

Per quanto riguarda il “rivenditore al minuto”, il Reg. (UE) n. 2019/840 del 12 marzo 2019 ha ripristinato, con decorrenza retroattiva¹⁴, l'esonero dalla tenuta dei registri per i rivenditori al minuto, confermando la disposizione già applicata a livello nazionale. In particolare la normativa UE per «rivenditore al minuto» intende *la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che esercitano professionalmente un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascuno Stato membro tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, escluse le persone che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e per il condizionamento dei vini in grosse quantità e quelle che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi*.¹⁵

¹² Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12931>

¹³ Consultabile al link: www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7752.

¹⁴ Si applica a decorrere dal 3 marzo 2018 (data di entrata in vigore del Reg. (UE) n. 273/2018).

¹⁵ Art. 2, par. 1 lett. g) del Reg. (UE) n. 2018/273.

Ai fini dell'individuazione della figura del rivenditore al minuto per “*piccoli quantitativi*”¹⁶ si intendono le vendite:

- di vini e di mosti parzialmente fermentati, anche confezionati dal rivenditore stesso, in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con l'ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri,
- di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato regolarmente confezionati da terzi inferiori o pari, per singola cessione, a 5 litri oppure a 5 chilogrammi.

3 DICHIARAZIONE DI GIACENZA - DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA E PRODUZIONE VINICOLA

3.1 Dichiarazione di giacenza, bilancio annuo e chiusura del registro telematico.

Con decreto n. 7130 del 25 luglio 2018, sono state adottate le disposizioni nazionali concernenti le dichiarazioni di giacenza dei vini e dei mosti, in attuazione dei Reg. (UE) n. 2018/273 e Reg. (UE) n. 2018/274.

In particolare gli operatori interessati, per adempiere al loro obbligo, devono dichiarare la giacenza dei mosti e dei vini, esclusi i prodotti ottenuti da uve raccolte nell'anno in corso, presenti in cantina alla mezzanotte del 31 luglio 2020 presentando la dichiarazione nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 10 settembre c.a., secondo le particolari modalità stabilite dall'Agea o, se del caso, secondo le modalità dettate dal competente organismo pagatore regionale.

In proposito si rinvia alla circolare che ogni anno Agea - Area Coordinamento rende disponibile sul proprio sito (percorso *Home > Servizi di utilità > Normativa*), con la quale sono fornite istruzioni applicative per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti per la campagna in corso.

Gli operatori, entro il 10 settembre, tramite un'apposita funzionalità disponibile nel sistema informatico, potranno effettuare il bilancio annuo e la chiusura del registro telematico al 31 luglio. Per le modalità di chiusura si rinvia alla guida rapida pubblicata sul portale Mipaaf-Sian.

Si sottolinea che dopo la chiusura del registro i dati delle operazioni effettuate fino al 31 luglio non potranno più essere modificati, né integrati.

I saldi al 31 luglio verranno riportati al 1° agosto tramite una sequenza di operazioni GIIN generate in automatico dal sistema.

¹⁶ Art. 1, comma 2, lett. i) del Decreto n. 293/2015

Se l'operatore non effettua la chiusura del registro entro il 10 settembre, la stessa verrà eseguita in automatico dal sistema.

3.2 Dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola

Con decreto 7701 del 18 luglio 2019, sono state adottate le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola.

In particolare, il predetto decreto consente agli operatori che detengono il registro telematico di avvalersi delle informazioni presenti nello stesso per la compilazione della dichiarazione di produzione, prevedendo che:

- per il calcolo della produzione di vino e di mosti vengono utilizzati i dati risultanti nel registro telematico alla data del 30 novembre della campagna vitivinicola di riferimento; tali dati vengono riportati in modalità automatica;
- qualora nel quadro G vengano riportati anche prodotti vitivinicoli non afferenti alla campagna di riferimento, il soggetto è obbligato ad aggiornare le singole voci dello stesso quadro G decurtando ovvero specificando i valori dei relativi prodotti.

L'Agea - Area Coordinamento - renderà disponibile sul proprio sito (percorso *Home > Servizi di utilità > Normativa*) la circolare con la quale saranno fornite istruzioni applicative per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni in argomento per la campagna in corso.

4 PRATICHE ENOLOGICHE

4.1 Il quadro normativo europeo di riferimento

A decorrere dal 7 dicembre 2019, sono entrati in piena applicazione il regolamento delegato (UE) n. 2019/934¹⁷ ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/935¹⁸. Nel contempo, è stato abrogato e sostituito il Reg. (CE) n. 606/2009: tuttavia, ai sensi dell'art. 15 del citato regolamento delegato (così come sostituito dall'art. 1 del Regolamento delegato (UE) n. 2020/565), le scorte di prodotti vitivinicoli ottenuti prima della menzionata data di

¹⁷ Regolamento Delegato (UE) 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

¹⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione del 16 aprile 2019 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale

applicazione in conformità alle norme vigenti prima della medesima data, possono essere immesse in libera pratica per il consumo umano.

Inoltre, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C – n. 409 del 5 dicembre 2019, la Commissione UE ha provveduto a pubblicare, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del citato regolamento delegato, le schede del Codice internazionale delle pratiche enologiche dell'OIV di cui alla colonna 2 della tabella 1 e alla colonna 3 della tabella 2 dell'allegato I, parte A, del regolamento stesso (disponibili con la traduzione in tutte le lingue ufficiali dell'UE).

Il nuovo Regolamento delegato, per maggiore chiarezza rispetto al precedente, riporta due tabelle, separando le pratiche enologiche (Allegato I, Parte A, Tabella 1) dai composti enologici (Allegato I, Parte A, Tabella 2).

Per i composti enologici, suddivisi in base alla funzione, vengono indicati fra l'altro:

- ✓ il codice delle pratiche enologiche dell'OIV ed il riferimento della scheda del Codex dell'OIV;
- ✓ se trattasi di additivo e/o coadiuvante tecnologico e/o di sostanza utilizzata come coadiuvante tecnologico;
- ✓ le condizioni e limiti d'uso;
- ✓ le categorie di prodotti vitivinicoli nelle quali è possibile l'utilizzo.

Come evidenziato a pagina 1 della citata Gazzetta n. 409, si segnala che, in caso di differenze tra il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione e le schede OIV per quanto concerne in particolare le categorie di prodotti contemplate (categorie menzionate nella colonna 8 della tabella 2 dell'allegato I, parte A), il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione prevale.

In sintesi, la nuova regolamentazione UE sulle pratiche enologiche non ha apportato novità significative per quanto concerne l'elenco delle pratiche autorizzate, dal quale è stato tuttavia escluso il trattamento con cloruro di argento che, quindi, non è più consentito.

Sul versante degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno chiarire che:

- ✓ non sussistendo più le disposizioni già vigenti fino al 7 dicembre 2019, di cui all'Allegato I D, del Reg. (CE) n. 606/2009, non è più previsto l'obbligo di presentare apposite dichiarazioni a carico di chi procede ad effettuare le operazioni di dolcificazione;
- ✓ in mancanza dell'apposita norma nazionale da emanare ai sensi dell'art. 30, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 2018/273, non è previsto l'obbligo di presentare apposite dichiarazioni a carico di chi procede ad effettuare le operazioni di acidificazione e disacidificazione.

In coincidenza di tali operazioni resta comunque fatto salvo l'obbligo di annotarne l'avvenuta effettuazione sul registro telematico, a carico di coloro che devono effettuarne la tenuta (ai sensi dell'art. 2 del DM n. 293 del 20 marzo 2015 - si veda, inoltre, il punto 2.8).

Per quanto riguarda, poi, la pratica autorizzata dall'Allegato I, Parte A, Tabella 1, punto 9, e Tabella 2, punto 11.4 del citato Reg. (UE) n. 2019/934, concernente l'impiego di dischi di paraffina pura impregnati di isotiocianato di allile, si fa presente che sulla GURI – Serie Generale n. 32 dell'8 febbraio 2020 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 682 del 23/01/2020, recante le disposizioni nazionali applicative per l'impiego del menzionato coadiuvante tecnologico nel trattamento del vino e del mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale.

4.2 Periodo vendemmiale e delle fermentazioni – verifica delle fermentazioni fuori dal periodo autorizzato (art. 10 della legge n. 238/2016)

Il periodo delle fermentazioni e delle rifermentazioni, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 238/2016, è fissato dal 1° agosto al 31 dicembre.

Ai sensi dei commi 3 e 4 del citato articolo 10 possono svolgersi in un periodo diverso da quello menzionato al comma 1, **le fermentazioni e rifermentazioni** che sono:

- ✚ consentite dai disciplinari di determinati prodotti a DOP e IGP; in tal caso, tuttavia, l'effettuazione della fermentazione/rifermentazione è **subordinata ad una comunicazione da inviarsi immediatamente all'ufficio territoriale**;
- ✚ effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale «vivace», nonché quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati;
- ✚ poste in essere in relazione alla produzione di particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza IG, che, tuttavia, dovranno essere individuati con **decreto annuale del Ministro, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate**, del quale sarà cura di questa Amministrazione centrale comunicare tempestivamente l'adozione; al momento, per effetto dell'art. 1, comma 2, del DM n. 2583 del 10 marzo 2020, è ancora possibile, fino al 31 agosto 2020, lo svolgimento delle fermentazioni e rifermentazioni dei prodotti atti a diventare la tipologia “Torchiato di Fregona” della DOCG “Colli di Conegliano”.

4.3 Operazioni di arricchimento

Le operazioni di arricchimento sono svolte in conformità ai limiti ed alle prescrizioni stabilite dall'Unione europea (Allegato VIII, del Reg. (UE) n. 1308/2013 ed art. 11 del Reg. (UE) n. 2019/943) e dal decreto ministeriale n. 278 del 9 ottobre 2012¹⁹ (concernente le “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di

¹⁹ Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 12 dicembre 2012. Reperibile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5612>

taluni prodotti vitivinicoli”), che prevede specifici adempimenti amministrativi, il cui fondamento è costituito dall’art. 30, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 2018/273 («*gli Stati membri possono imporre agli operatori che effettuano le operazioni in questione sul loro territorio l’obbligo di notificare, entro un determinato termine, alle loro autorità competenti o ai loro organismi tali operazioni dopo o, nel caso di operazioni di arricchimento, prima che vengano effettuate*»).

In particolare, gli operatori che procedono all’effettuazione della pratica di arricchimento mediante l’aggiunta di MC o di MCR oppure con il metodo della concentrazione parziale, compresa l’osmosi inversa, possono presentare **una o più dichiarazioni preventive valide per più operazioni e per un determinato periodo**, che comunque non può andare oltre il 31 dicembre. Da tale possibilità sono esclusi, tuttavia, taluni casi considerati più a rischio ed elencati nell’art. 4, comma 3, del citato decreto ministeriale, per i quali è necessario presentare la dichiarazione preventiva entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello previsto per l’operazione di arricchimento.

Le dichiarazioni preventive possono essere effettuate anche in via telematica tramite l’apposito servizio disponibile nel portale SIAN.

Per quanto riguarda la registrazione delle operazioni di arricchimento, si rinvia alle istruzioni presenti nella già citata Guida alla tenuta del registro telematico.

4.4 Mosto concentrato e mosto concentrato rettificato.

Il Reg. (UE) n.1308/2013, all’allegato VII, parte II, punto (14), lettera b), prevede la tipologia di **mosto di uve concentrato rettificato in forma solida (MCRs)** ottenuto mediante cristallizzazione. Si precisa che l’MCRs è utilizzabile in enologia alle medesime prescrizioni e condizioni dell’MCR liquido, non essendo previste specifiche disposizioni in tal senso.

Con la circolare prot. n. 7244 del 30 maggio 2016²⁰ sono stati forniti chiarimenti sulla denominazione del MCR, del MCRs e delle altre sostanze zuccherine ottenute dalla trasformazione delle uve. In particolare, si evidenzia che non possono essere utilizzate denominazioni quali “*Succo d’uva concentrato deionizzato*”, “*Mosto concentrato rettificato ottenuto da uve da tavola da non destinare alla trasformazione in uno dei prodotti definiti dall’Allegato XI-ter del Reg. (CE) n. 1234/2007*” (o equivalenti) oppure “*Mosto concentrato rettificato*” nel caso di prodotti le cui caratteristiche differiscono da quelle previste, rispettivamente, dal D.Lgs. n. 151/2004 o dagli artt. 80 e 81 e dall’Allegato VII, Parte II, punto n. (14) del Reg. (UE) n. 1308/2013.

Per quanto riguarda **l’utilizzo ed il trasporto dell’MCR** si fa presente quanto segue²¹:

²⁰ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10392>

²¹ Vds. anche quanto riportato nella nota prot. 4617 del 5 agosto 2014 della Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea – **allegato 5**, e la nota della Commissione UE Ares (2014) 4159306 dell’11 dicembre 2014 – **allegato 6** e sulla base delle novità introdotte dal Decreto n. 293 del 20 marzo 2015).

✓ **utilizzo di MCRs:**

- **per l'aumento del titolo alcolometrico** si ritiene applicabile la risoluzione OIV OENO 466-2012 relativa al metodo di analisi dell'O.I.V. “*Valutazione del tenore zuccherino dei mosti, dei mosti concentrati e dello zucchero d'uva tramite rifrattometria*” (OIV-MA-AS 2-02). Infatti, la tabella III allegata a tale metodo riporta il contenuto in zuccheri espresso in g/l e in g/kg e il corrispondente titolo alcolometrico in % volume. Tenuto conto della relazione lineare che esiste fra i valori di zucchero in g/l, contenuti nella tabella sopra citata, ed il corrispondente titolo alcolometrico volumico potenziale in % vol, si ottiene il **coefficiente di trasformazione 0,05943**²²;
- **per l'aumento di volume** si può assumere che l'aggiunta di 1 kg di MCR solido determina un aumento in volume di circa **0,66 litri**;

✓ **utilizzo di MC e MCR liquido**

- per quanto concerne i MC e MCR **liquidi, al solo fine dei calcoli di conversione**, può ritenersi ancora valida e applicabile la tabella di corrispondenza originariamente allegata al Reg. (CE) n. 1623/2000, da utilizzare per il calcolo del titolo alcolometrico potenziale dei MC e dei MCR.

✓ **trasporti di MC/MCR**

- la deroga dell'esonero dall'emissione del documento di accompagnamento, prevista dall'art. 9, paragrafo 1, lettera e), punto i), primo alinea, del Reg. (UE) n. 2018/273, è applicabile anche ai MCRs, alle stesse condizioni di quello liquido; in tal caso la quantità di riferimento è di **5 kg**;
- per quantità trasportate superiori a 5 kg per il solido e 5 litri per il liquido, il prodotto dovrà essere accompagnato da un documento convalidato secondo le modalità previste dal DM 2 luglio 2013;
- sul documento di accompagnamento dell'MCRs, nei casi previsti dal Reg. (UE) n. 2018/273, sono riportati l'indicazione dell'indice rifrattometrico espresso dal titolo alcolometrico potenziale (allegato V - parte B, paragrafo 2.1., lettera. c), punto ii) e del tenore di zucchero in g/kg (allegato V - parte B, paragrafo 2.1., lettera. c), punto iv).

✓ **produzione di MC/MCR**

- ai sensi dell'art. 13, comma 7, della L. n. 238/2016 e del punto 2.1. dell'allegato al DM prot. n. 11294 del 25/09/2017²³ è previsto che l'acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico sono denaturate all'atto dell'ottenimento, con cloruro di sodio;

²² Se l'MCRs è costituito esclusivamente da zuccheri (glucosio e fruttosio) 1 kg di MCRs, in volume pari a 0,66 litri, sviluppa 0,5943 litri di alcol (ad es.: una partita di mosto di 100 ettolitri con titolo alcolometrico totale di 10 % vol (monte gradi pari a 1.000 l.a.), aggiunta di 2 quintali di MCR solido pari a 1,32 ettolitri (monte gradi pari a 118,86 l.a.) avrà una gradazione finale teorica di 11,04 % vol con un aumento di grado di 1,04 % vol).

²³ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11689>

- tuttavia, ai sensi del successivo punto 2.2. del predetto decreto, è previsto che l'acqua destinata ad essere riutilizzata per scopi di preriscaldamento dei mosti o per rigenerare le resine o immessa direttamente nel sistema di smaltimento delle acque reflue non deve essere denaturata, fermo restando che la stessa non venga detenuta sfusa all'interno dello stabilimento, ma venga riutilizzata in modo automatico ed in cicli chiusi dall'impianto stesso di concentrazione/rettifica.
- la detenzione delle sostanze sopra menzionate nelle cantine (o negli stabilimenti enologici) in difformità dalle richiamate disposizioni integra la violazione dell'art. 15, comma 1, lett. e), della legge 238/2016, sanzionato a norma dell'art. 73, comma 3, della stessa legge.

4.5 Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell'articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Il DM 10 agosto 2017²⁴ reca i “*Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell'articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238*”²⁵.

Con il citato decreto si è proceduto alla revisione delle sostanze, dei componenti dei vini e dei relativi limiti già previsti dal decreto 29 dicembre 1986 (contestualmente abrogato), anche in relazione alle sostanze, ai componenti dei vini ed ai relativi limiti già riportati nella citata legge n. 238/2016 e nella pertinente normativa dell'Unione europea. Inoltre, è stato attuato un allineamento con i limiti massimi accettabili riportati nelle norme armonizzate dell'Organizzazione internazionale della vite e del vino.

In particolare, sono stati previsti, all'articolo 1,

- comma 1, i limiti massimi di taluni componenti nei vini destinati al consumo diretto;
- comma 2, i limiti minimi per l'estratto non riduttore e le ceneri nei vini destinati al consumo diretto diversi dai vini spumanti e dai vini aromatizzati;
- al comma 3, i limiti minimi per l'estratto non riduttore e le ceneri nei vini spumanti e nei vini aromatizzati.

4.6 Divieto dell'uso dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione, nell'affinamento e nell'invecchiamento dei vini DOP italiani.

Il DM 21 giugno 2017²⁶ prevede il “*Divieto dell'uso dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione, nell'affinamento e nell'invecchiamento dei vini DOP italiani, si sensi dell'articolo 23 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.*” ed è stato abrogato il DM 2 novembre 2006.

²⁴ Pubblicato sulla GURI n. 201 del 29 agosto 2017.

²⁵ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12019>

²⁶ Pubblicato sulla GURI n. 190 del 16 agosto 2017.

In proposito, si richiama l'attenzione sul comunicato pubblicato sulla GURI n. 216 del 15/09/2017, con il quale è stato precisato che è valida soltanto la pubblicazione del decreto in questione avvenuta nella predetta *Gazzetta Ufficiale* n. 190 (mentre è annullata quella avvenuta nella GURI n. 202 del 30 agosto 2017).

5 SOTTOPRODOTTI

Con il decreto del Capo dell'Ispettorato n. 509 del 23 aprile 2020²⁷ sono state adottate le disposizioni per la semplificazione del rilascio degli attestati di consegna previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, pertanto, limitatamente all'anno 2020:

- ✓ la procedura di vidimazione degli attestati di cui all'articolo 6 ed all'articolo 9 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 è assolta mediante invio tramite PEC all'ufficio ICQRF territorialmente competente degli attestati di consegna non compilati; è, quindi, possibile trasmettere, in allegato al messaggio di posta elettronica certificata destinato all'Ufficio ICQRF territorialmente competente, un unico attestato "in bianco", riportando nell'oggetto del messaggio di PEC l'intervallo numerico delle bollette per le quali si chiede la preventiva vidimazione;
- ✓ le distillerie e gli acetifici, al momento della compilazione e dell'emissione, ai sensi degli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, degli attestati già trasmessi ai sensi del comma 1, sono tenuti ad apporre sugli attestati una dicitura riferita all'avvenuto invio tramite PEC ed al giorno di avvenuta consegna;
- ✓ ai sensi dell'articolo 6, comma 1 (modello A formulato per gli acetifici) e dell'articolo 9, comma 3 (modello B formulato per le distillerie), del decreto ministeriale 27 novembre 2008, deve essere effettuata la trasmissione mediante PEC, all'ufficio ICQRF territorialmente competente, degli attestati di consegna compilati e rilasciati ai produttori conferenti;
- ✓ le operazioni sopramenzionate devono essere effettuate conformemente alle specifiche tecniche contenute nell'allegato al decreto.

La comunicazione preventiva prevista dall'art. 5, comma 5, del DM 27 novembre 2008 per i produttori che destinano i sottoprodotti ad usi alternativi può essere effettuata anche in modalità telematica (*DSTT - comunicazione ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione*).

Ai sensi dell'art. 16 del DM 2 luglio 2013, i **sottoprodotti** ottenuti dalla trasformazione **delle uve da tavola** sono soggetti alle disposizioni del DM 27 novembre 2008, pertanto anche tali sottoprodotti potranno essere destinati al ritiro sotto controllo, in alternativa alla distillazione. In proposito, posto che tali uve non possono essere vinificate si precisa che per

²⁷ <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15379>

le stesse non trovano applicazione né le prescrizioni concernenti il divieto di sovrappressione delle uve stesse, né i conseguenti obblighi relativi al quantitativo minimo di alcol che deve essere contenuto nei sottoprodotti (allegato VIII, parte II, sezione D, del Reg. (UE) n. 1308/2013, art. 13 del Reg. (UE) n. 2019/934 e art. 4 del DM 27 novembre 2008). Di conseguenza non trovano applicazione, nel caso della distillazione di tali sottoprodotti, il regime degli aiuti di cui all'articolo 52 Reg. (UE) n. 1308/2013 ed i connessi obblighi ed adempimenti.

L'art. 13, comma 3, della legge 238/2016, ha previsto che le distillerie e gli utilizzatori per scopi energetici possono istituire i **centri di raccolta** temporanei fuori fabbrica dei sottoprodotti della vinificazione tramite una **comunicazione** preventiva, “*una tantum*”, al competente Ufficio territoriale dell'ICQRF. Tale comunicazione può essere effettuata anche in modo telematico (comunicazione **DCRS** - *centri temporanei raccolta sottoprodotti*).

Per tali centri, l'Agenzia delle Dogane ha precisato, nella circolare 11/D, prot. n. 81267 R.U. / DCAFC 6° del 21 luglio 2017²⁸, che i **registri C41** trovano, attualmente, impiego sia per il regime di vigilanza fiscale dell'Agenzia che per i controlli dell'ICQRF, al fine di soddisfare con un unico adempimento da parte dell'esercente la distilleria di cui il centro di raccolta costituisce appendice, tutte le obbligazioni contabili di registrazione delle materie prime alcoligene previste dalle diverse discipline del settore. Pertanto, tenuto conto che l'art. 13, comma 3, della L. 238/2016, diversamente dall'art. 14, comma 3, della legge n. 82/2006 (abrogata), non prevede più lo specifico obbligo di tenuta dei registri vitivinicoli presso i suddetti centri di raccolta, nelle more dell'attuazione dell'obbligo di invio telematico dei dati contabili relativamente alle materie prime utilizzate dai produttori di alcole e di bevande spiritose, l'obbligo della tenuta del registro telematico vitivinicolo (previsto ai sensi dell'art. 147, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013, del Capo V del Reg. (UE) n. 2018/273 e del Capo IV del Reg. (UE) n. 2018/274 nonché dell'art. 2, comma 1, del DM n. 293 del 20 marzo 2015²⁹) deve ritenersi soddisfatto con la tenuta dei richiamati registri C41.

Come già chiarito nella citata circolare prot. n. 1522 del 30 dicembre 2016³⁰, i centri di raccolta non possono in nessun caso coincidere con una cantina/stabilimento enologico, a meno che nel predetto stabilimento siano, in via esclusiva, introdotti, detenuti o estratti prodotti sottoposti a denaturazione.

Si ricorda, inoltre, che la legge 238/2016 consente esplicitamente la cessione di fecce e vinacce tra le distillerie autorizzate e tra gli utilizzatori dei sottoprodotti della trasformazione dei prodotti vitivinicoli a scopo energetico.

²⁸ Consultabile al link: <https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/web/guest/-/circolare-n-11-d-del-21-luglio-2017-registri-c41-dei-centri-di-raccolta-appendici-delle-distillerie-istruzioni-per-il-rilascio-a-seguito-dell-emanazio>

²⁹ <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8484> (l'art. 8 è stato modificato, da ultimo, con il DM n. 627 del 18/05/2016).

³⁰ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10789>

Per quanto riguarda gli stabilimenti industriali detentori ed utilizzatori di **vinacce** destinate ad **usi industriali** diversi dalla distillazione, l'art. 13, comma 4, della legge n. 238/2016 ha confermato l'obbligo di presentare **un'apposita comunicazione, che può essere effettuata in modalità telematica (DVIN - detenzione vinacce per usi diversi)**, all'ufficio territoriale, valida per una campagna vitivinicola; la predetta comunicazione deve pervenire antecedentemente alla prima introduzione di vinaccia e contenere l'indicazione dell'indirizzo dello stabilimento di detenzione delle vinacce e la quantità complessiva che si prevede di introdurre nel corso della campagna vitivinicola di riferimento.

Per quanto riguarda le prescrizioni sui **documenti di accompagnamento per i sottoprodotti**, si fa presente che nel caso di trasporti di sottoprodotti della vinificazione che si svolgono interamente sul territorio nazionale l'articolo 18, comma 3, del decreto 2 luglio 2013 ha "prorogato" la vigenza dell'articolo 4, comma 6, del DM 27 novembre 2008 fino alla data di entrata in applicazione delle disposizioni relative al documento vitivinicolo elettronico.

Tuttavia, come già illustrato nel paragrafo relativo al documento MMV-E, poiché l'emissione di tale documento è una facoltà dell'operatore interessato, è ancora possibile scortare il trasporto della vinaccia e delle fecce di vino da un produttore ad una distilleria riconosciuta, utilizzando le bollette di consegna già istituite con il citato art. 4, comma 6, del DM 27 novembre 2008, redatte secondo le disposizioni ivi richiamate.

Parallelamente, è possibile utilizzare sia le bollette di consegna di cui all'art. 4, commi 2 e 3 del decreto 2 luglio 2013, le cui modalità di redazione sono state illustrate nell'allegato 2, paragrafo 3, della circolare prot. n. 11289³¹ del 26 luglio 2013, sia l'MVV-E sia l'MVV cartaceo. Quest'ultimo, se predisposto e numerato dall'operatore (art. 5, comma 4, lett. a) del Decreto 2 luglio 2013), deve essere convalidato, anche mediante PEC (vds. § 2.7.2) mentre, se prestampato e prenumerato da tipografia autorizzata (art. 5, comma 4, lett. b) del Decreto 2 luglio 2013), può essere utilizzato come bolletta di consegna (vds circolare prot. n. 11663 del 21 settembre 2015³²).

Le bollette di consegna di cui sopra possono essere utilizzate anche per i sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola (art. 15, comma 3, del decreto 2 luglio 2013).

Si ricorda, infine, l'obbligo di denaturazione delle fecce di vino prima di essere estratte dalle cantine, previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 238/2016 da effettuarsi secondo le modalità stabilite nel decreto prot. 11294 del 25 settembre 2017³³.

³¹ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6610>

³² Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7752>

³³ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11689>

6 CENTRI D'INTERMEDIAZIONE UVE E SUGLI STABILIMENTI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE DI UVE DA TAVOLA

I centri d'intermediazione uve e gli stabilimenti destinati alla trasformazione di uve da tavola sono sottoposti agli adempimenti contabili più restrittivi contenuti rispettivamente nel DM 30 giugno 1995 e nel DM 19 dicembre 2000.

Tali prescrizioni sono tese ad evitare che le uve da tavola e i succhi siano destinati alla vinificazione, pratica non consentita dalle norme UE.

Tali adempimenti, in sintesi, consistono nell'invio periodico all'Ufficio territoriale ICQRF competente, di copia della documentazione contabile vitivinicola. Tuttavia, devono intendersi superate le disposizioni inerenti l'invio all'Ufficio territoriale dell'ICQRF della copia delle pagine del registro di carico e scarico a seguito dell'avvenuta dematerializzazione dello stesso. Ciò vale anche per la trasmissione dei documenti di accompagnamento nel caso in cui sia stato emesso l'MVV-E o il documento MVV convalidato tramite PEC, come già ricordato nel § 2.7.1 e § 2.7.2.

E' comunque opportuno precisare che l'Allegato al Decreto dipartimentale n. 1021 del 17 giugno 2014 (come sostituito dal Decreto dipartimentale n. 788 del 21 settembre 2015)³⁴, prevede degli specifici "codici univoci PEC" per l'invio mediante PEC dei documenti ai fini della convalida e/o della trasmissione per i trasporti di uve da tavola destinate alla trasformazione, di prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola e di uve dirette/spedite a/da un centro di intermediazione.

L'articolo 24, comma 5, della legge 238/2016 prevede il divieto di detenzione delle uve da tavola (varietà di uve diverse da quelle da vino) e dei prodotti da esse ottenuti in stabilimenti ove si lavorano e/o si detengono uve da vino e i prodotti trasformati ottenuti da tali uve. Pertanto, la lavorazione e la detenzione delle uve da tavola e delle uve da vino e dei prodotti da esse ottenuti deve essere realizzata **in stabilimenti separati**, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel DM 19 dicembre 2000.

Tale divieto non si applica agli stabilimenti "promiscui", così definiti dal DM n. 748 del 7 luglio 2017³⁵, all'interno dei quali il processo di lavorazione delle uve da vino, dei mosti e dei succhi destinati all'alimentazione umana non prevede la fermentazione. Qualora si intenda effettuare lavorazioni in "stabilimenti promiscui", usufruendo della novità introdotta dall'art. 24, comma 5, secondo periodo, della legge 238/2016, devono essere rispettate le regole di rintracciabilità previste dal citato decreto ministeriale n. 748/2017, più restrittive rispetto a quelle "ordinarie".

³⁴ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7752>

³⁵ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11468>

Lo stesso decreto, inoltre, prevede specifici adempimenti/prescrizioni di rintracciabilità (informazioni sul tenore zuccherino, tempi di registrazione) per gli stabilimenti “promiscui” ove siano ottenuti/detenuti/commercializzati **anche mosti concentrati e mosti concentrati rettificati** che, diversamente dagli altri prodotti ottenuti/detenuti in tali stabilimenti, possono essere destinati alla vinificazione.

Tra le regole di rintracciabilità previste dal decreto si evidenzia l’obbligo di utilizzare esclusivamente le attuali modalità informatiche per l’emissione e la convalida dei documenti di accompagnamento vitivinicoli: pertanto, fino all’adozione del decreto del Capo dipartimento dell’ICQRF cui si è fatto cenno al punto 2.4, potranno essere utilizzati sia il documento MVV-E che il documento MVV convalidato tramite PEC. Solo per il trasporto delle uve è possibile utilizzare le altre modalità di convalida previste per i documenti cartacei.

Per quanto riguarda i centri di intermediazione delle uve, si ricorda l’obbligo introdotto dal decreto ministeriale 2 luglio 2013 concernente l’acquisto di uve pendenti sulla pianta. In particolare, il trasporto delle uve in questione verso il centro intermediazione è scortato da un documento di accompagnamento (documento MVV convalidato, MVV-E o modello “IT”) nel quale sono sempre indicati, a fianco della designazione del prodotto, il nome, il cognome ed il codice fiscale o la partita IVA del viticoltore o dei viticoltori cedenti ed il quantitativo ceduto da ciascuno.

Infine, si fa presente che non devono essere considerati centri di intermediazione né sono obbligati alla tenuta del registro vitivinicolo coloro che acquistano uva e la rivendono **esclusivamente** ai soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vinicola, di cui agli articoli 5 e 6 del DM prot. n. 5811 del 26/10/2015³⁶.

7 DETENZIONE DI MOSTI CON TITOLO ALCOLOMETRICO INFERIORE ALL’8% IN VOLUME - PRODUZIONE DI SUCCHI D’UVA

L’articolo 17 della legge n. 238/2016 vieta la detenzione negli stabilimenti enologici e nelle cantine dei vini e dei prodotti a monte del vino con titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 8% vol non denaturati.

Il decreto ministeriale prot. n. 944 del 6 settembre 2017³⁷, disciplina la detenzione nelle cantine e negli stabilimenti enologici di mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all’8% in volume, senza la prescritta denaturazione, (in applicazione dell’art. 15, comma 1, primo periodo e lettera g), nonché 17, comma 1, primo periodo, della L. n. 238/2016).

Il decreto stabilisce specifiche modalità per la detenzione dei predetti mosti, in vista della loro definitiva destinazione obbligatoria alla produzione di succhi di uve e succhi di uve

³⁶ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 287 del 10 dicembre 2015 – Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9355>

³⁷ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11623>

concentrati presso un diverso stabilimento, nel quale sia consentita ed effettivamente posta in essere la predetta trasformazione.

I mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume, qualora separatamente vinificati per l'invio alla distillazione, sono denaturati con l'aggiunta di cloruro di litio, all'atto dell'ottenimento, trovando applicazione il punto 3 dell'Allegato al DM n. 11294 del 25/09/2017.

8 REGIME DEGLI STABILIMENTI DOVE SI EFFETTUANO LAVORAZIONI PROMISCUE

L'articolo 14 della legge n. 238/2016 consente, nelle cantine e negli stabilimenti enologici, l'elaborazione di prodotti ottenuti con l'impiego di mosti e vini nonché di saccarosio, acquavite di vino, alcool e sostanze consentite dal regolamento (UE) n. 251/2014, a condizione che siano inviate apposite **comunicazioni, anche in modalità telematica (DPVM - elaborazioni prodotti a base di vini e mosti in stabilimenti promiscui)**, all'Ufficio territorialmente competente dell'ICQRF. Si richiama, in proposito quanto illustrato al punto 2.2 a seguito dell'entrata in vigore del DL n. 76/2020: in tal senso, si ribadisce che le citate comunicazioni devono essere presentate comunque preventivamente e permangono riferite a ciascuna singola lavorazione posta in essere nello stabilimento promiscuo.

Si ricorda che l'articolo 14 della legge n. 238/2016 permette la preparazione di **bevande spiritose** ottenute a seguito di una semplice miscelazione di materie prime e dei prodotti consentiti dal citato regolamento.

Inoltre, l'articolo 15, comma 4, della legge sopra richiamata prevede che nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini sono consentiti anche la produzione degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo articolo e la detenzione e l'impiego degli alimenti e delle bevande di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché degli aromi, degli additivi e dei coloranti, purché rientrino nell'ambito delle attività comunque connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Tali imprese agricole non devono effettuare alcuna comunicazione preventiva per l'effettuazione delle predette attività.

9 SOSTANZE ZUCCHERINE

L'art. 60 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente l'obbligo della tenuta del registro delle sostanze zuccherine, è stato modificato dalla legge dall'art. 3, comma 1-quater del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (legge semplificazione). La modifica introdotta ha confermato l'obbligo della tenuta dei registri delle sostanze zuccherine, sempre in modalità telematica, soltanto per i **produttori** e gli **importatori** di sostanze zuccherine.

E' stato pertanto eliminato l'obbligo per i grossisti e gli utilizzatori.

Con nota prot. n. 5281 del 02/04/2019³⁸ sono stati forniti chiarimenti circa l'applicazione dell'articolo 60 della legge n. 238/2016 a seguito delle predette modificazioni con particolare riferimento alle figure professionali e alle attività da loro svolte che ancora risultano soggette all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

Si precisa che la produzione delle **sostanze zuccherine estratte dall'uva** (zucchero d'uva, glucosio d'uva, fruttosio d'uva e le loro miscele), ai sensi del decreto 945 del 6 settembre 2017, deve essere annotata nel registro dei prodotti vitivinicoli in quanto ottenute dalla trasformazione di tali prodotti.

10 NORME SUL VINO “BIOLOGICO”

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 150/1 del 14 giugno 2018 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 “*relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio*”. Il predetto regolamento, tuttavia, troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021 ed i prodotti ottenuti in conformità del citato regolamento prima di tale data, potranno essere immessi sul mercato fino all'esaurimento delle scorte.

Per quanto riguarda le pratiche ed i trattamenti enologici, è ancora applicabile, fino al 31 dicembre 2020, il TITOLO II, Capo III *bis* (articoli da 29 *ter* a 29 *quinqües*), del Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2164 della Commissione del 17 dicembre 2019, a seguito della revisione effettuata da EGTOP), nonché l'allegato VIII *bis*.

In sostanza, si applicano le norme sul vino “convenzionale” (in particolare sono consentiti solo le pratiche, i processi e i trattamenti enologici, con le restrizioni previste dagli articoli 80 e 83, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dagli articoli 3, da 5 a 9 e da 11 a 14 del regolamento (CE) n. 606/2009 e dai loro allegati, utilizzati anteriormente al 1° agosto 2010), salvo quanto esplicitamente previsto dalle norme sul vino biologico, cioè, in particolare:

- ✓ possono essere utilizzate solo i prodotti e le sostanze elencate nell'allegato VIII *bis* (art. 29-*quater*).
- ✓ sussistono, rispettivamente, gli specifici divieti e restrizioni dell'articolo 29 *quinqües* del citato regolamento, paragrafi 2 e 3³⁹;

Dal 1° gennaio 2021, entra in applicazione il Reg. (UE) n. 2018/848: si segnalano, in particolare, l'articolo 18 e la Parte VI dell'Allegato II. In sostanza, la situazione sopra descritta

³⁸Consultabile al link <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13830>

³⁹ Si vedano in tal senso i chiarimenti forniti con nota prot. n. 17443 del 31 luglio 2012 dell'Ufficio ex SAQ X, e note prot. n. 989 del 10 ottobre 2012 e n. 29104 del 23 luglio 2013 dell'Ufficio PQA V, reperibili al link: <http://www.sinab.it/normative/controlli/all?page=23>

non cambia se non per il fatto che il punto 3.3 della citata Parte VI limita il trattamento termico fino a 75°C (invece degli attuali 70°C).

Si ritiene opportuno specificare, quindi, che:

- ✓ restano autorizzati l'uso delle resine a scambio ionico sul mosto di uve destinato ad essere trasformato in mosto di uve concentrato rettificato, nonché quello dell'osmosi inversa per l'arricchimento del mosto di uve.
- ✓ ai sensi dell'Allegato II, parte VI, punto 3.4, del citato Reg. (UE) n. 2018/848, le pratiche ed i trattamenti autorizzati per il vino "convenzionale" dopo il 1° agosto 2010 non possono essere utilizzati per il vino biologico.

Dal 28 giugno 2018 è entrato in vigore il DM 8 maggio 2018, *“Disciplina dei prodotti vitivinicoli biologici, in applicazione dell'articolo 20, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino».*

L'art. 4 del predetto decreto stabilisce che i prodotti biologici del settore vitivinicolo devono essere contraddistinti dal termine “biologico” e che, in relazione agli obblighi sulla tenuta dei documenti contabili di cui all'art. 66 del Reg. (CE) n. 889/2008, gli operatori utilizzano i documenti ed i registri previsti dal Regolamento (CE) n. 436/2009 (oggi: art. 147, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013, Capo V del Reg. (UE) n. 2018/273 e Capo IV del Reg. (UE) n. 2018/273).

Si precisa che, se ne ricorrono le condizioni, solo il “mosto concentrato rettificato”, sia nella forma liquida che solida, può riportare riferimenti al metodo “biologico”, in quanto l'utilizzo di resine a scambio ionico in tale regime di qualità regolamentato è attualmente consentito solo per i prodotti vitivinicoli⁴⁰. Pertanto, se nell'elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare è indicato lo “zucchero d'uva biologico”, il preparatore deve essere in grado di giustificare di aver introdotto ed utilizzato soltanto “mosto concentrato rettificato biologico” e non altre sostanze zuccherine provenienti dall'uva non corrispondenti a tale prodotto (vds. la circolare prot. n. 7244 del 30 maggio 2016⁴¹).

11 NORME SUGLI ALLERGENI

L'art. 41 del Reg. (UE) n. 2019/33 prevede che nell'etichettatura dei prodotti vinicoli sia riportata l'indicazione obbligatoria degli allergeni che riguardano oltre i solfiti anche il latte, i prodotti a base di latte, le uova ed i prodotti a base di uova, con i termini indicati

⁴⁰ Art. 29 quinquies, paragrafo 4, lettera b), del Reg. (CE) n. 889/2008 (così come modificato dall'art. 1, punto 1), lettera b), del Reg. (UE) n. 203/2012).

⁴¹ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10392>


nell'allegato I - parte A. A tali termini obbligatori possono essere aggiunti i pittogrammi indicati nell'allegato I - parte B.

Di seguito si riportano

- ✓ i **termini obbligatori** in lingua italiana (allegato I - parte A)

Termini riguardanti i solfiti	Termini riguardanti le uova e i prodotti a base di uova	Termini riguardanti il latte e i prodotti a base di latte
«solfiti» o «anidride solforosa»	«uovo», «proteina dell'uovo», «derivati dell'uovo», «lisozima da uovo» o «ovoalbumina»	«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» o «proteina del latte»

- ✓ i **pittogrammi** (allegato I - parte B)



Si precisa che i predetti termini obbligatori, ai sensi dell'art 21, par. 1 (2), del Reg. (UE) n. 1169/2011, mancando l'elenco degli ingredienti, devono essere preceduti dalla dicitura «contiene».

Inoltre, si precisa che l'obbligo di etichettatura degli allergeni concernenti derivati dal latte o delle uova è escluso nei vini per i quali:

- gli ingredienti potenzialmente allergenici non sono stati utilizzati durante l'elaborazione degli stessi;
- la presenza di allergeni non può essere rilevata nel prodotto finale, secondo i metodi di analisi di cui all'articolo 80 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, vale a dire, ad oggi, quelli raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del Vino (OIV).

Si evidenzia, inoltre, che la Commissione UE con nota Ares (2015) 1813772 del 29/04/2015⁴² ha fornito chiarimenti sull'uso nell'etichettatura e nella presentazione dei vini dell'indicazione «senza solfiti aggiunti».



⁴² Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11514>